

Il contratto di assicurazione merci: clausole particolari

L'assicurazione merci è il contratto col quale un soggetto (assicuratore) s'impegna, dietro pagamento di una somma (premio), ad indennizzare un altro soggetto (assicurato), per i danni che dovessero occorrere alle merci di sua proprietà in occasione di un sinistro. Presupposto necessario deve essere l'esistenza di uno stato di rischio, preesistente al trasferimento della merce. Tra gli obblighi dell'assicurato, vi è l'esatta descrizione del rischio, il pagamento del premio, calcolato in percentuale sul valore assicurato, che a sua volta può dipendere dalla qualità della merce, dal suo imballaggio, dal mezzo e dalla tipologia del trasporto adottato, dalla stagione scelta per il trasferimento, dal luogo di collocazione della merce. Obbligo dell'assicuratore è il pagamento della somma assicurata in caso di sinistro. Alcuni rischi normalmente non sono assicurabili.

Tra questi citiamo il dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o di loro rappresentanti e/o dipendenti, e ancora il difetto, vizio o insufficienza dell'imballaggio, il ritardo o mancata consegna della merce a destinazione, il cattivo stivaggio, i vizi insiti nella qualità della merce come combustione spontanea, fermentazione, calo naturale, contrabbando e/o attività proibite, inadempimento delle obbligazioni pecuniarie del proprietario, armatore o gestore della nave, ritardo o perdite di mercato conseguenti ad un evento assicurato.

Tralasciando in tal sede la trattazione delle diverse tipologie di contratti di assicurazione merci, si ritiene opportuno approfondire alcune fra le principali clausole in uso nel commercio internazionale.

☑ **Clausola per "Danni indiretti consequenziali" ("Marine Conse-**

quential Loss" Clause)

Normalmente il danno derivante da ritardo o mancata consegna della merce a destinazione non è assicurabile. Ciò non si verifica se sul contratto di assicurazione merci è stata apposta tale clausola, come obbligo derivante da un contratto di compravendita. Di origine anglosassone, essa mira a coprire i danni cosiddetti indiretti consequenziali ai danni oggetto della copertura base, come quelli da ritardo della consegna, da perdite commerciali (sconti o mancati guadagni), perdita di mercato, pagamento di penali e/o di interessi passivi, perdita di produzione (es. macchinario che giunge danneggiato nella località di destinazione).

È facilmente immaginabile che il premio sia più elevato rispetto al normale importo previsto per i contratti base, tuttavia l'assicurato che decide di sottoscrivere tale clausola mira a cautelarsi da danni che, seppur indiretti, gli provocherebbero perdite economiche e di immagine nel mercato di esportazione. Spetta, dunque, all'esportatore valutare caso per caso la convenienza dell'operazione.

☑ **Clausola "Valga o non"**

Nella comune prassi, l'entità del danno effettivo deve essere anche documentata. Tuttavia, per particolari tipologie di merci come opere d'arte, oggetti preziosi e mobili antichi, il valore è difficilmente dimostrabile dall'assicurato ed è facilmente discutibile dai periti della società assicuratrice. Per ovviare a tali inconvenienti può essere adottata tale clausola, con la quale viene aprioristicamente stabilito il valore della merce (e del premio erogabile) all'atto della stipula del contratto di assicurazione, prescindendo così da documentazioni e/o perizie.

L'assicuratore accetterà di inserire tale

clausola ove la natura dei beni lo imponga e non già per altre motivazioni, dato che la stessa clausola si presta potenzialmente a truffe e azioni illecite da parte dell'assicurato.

☑ **Clausola di "Disimballaggio differito" ("Deferred unpacking" Clause)**

È noto che il destinatario delle merci, all'atto del ricevimento dei colli, ha un determinato numero di giorni per elevare reclami per danni, verso il vettore, non palesi al momento della consegna.

Per danni non apparenti, i termini variano secondo i mezzi di trasporto adottati.

Per danni apparenti, invece, il reclamo va elevato al vettore all'atto della consegna della documentazione di accompagnamento.

Tuttavia, spesso l'apertura dei colli avviene in tempi più estesi di quelli previsti e i danni non apparenti diventano evidenti solo in un momento successivo, dando luogo alla perdita del diritto alla rimborsabilità del danno da parte dell'assicurato. Per ovviare a tale rischio, il termine per il disimballaggio della merce può essere prorogato, garantendo così all'assicurato la conservazione del diritto all'indennizzo nei confronti dell'assicuratore. In tal caso, la sottoscrizione di tale clausola e l'accettazione del conseguente aumento del premio da parte dell'assicurato possono essere giustificate dai rischi derivanti dalla prolissità dei tempi di consegna o dal cattivo funzionamento della burocrazia portuale nel Paese di destinazione.

*Berardo Di Ferdinando
diferdinando@commercioestero.net*